Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Giovedì, 10 settembre 1925** **Numero 210**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1818. — REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1544.
Riordinamento del Regio istituto industriale L. Cobianchi, in Intra . . . . Pag. 3825

1819. — REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1545.
Riordinamento della Regia scuola professionale di Pola. Pag. 3826

1820. — REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1546.
Aggiunte al regolamento sugli assegni speciali di bordo (trattamento al capo di Stato Maggiore comandante delle forze navali) . . . . Pag. 3827

1821. — RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1548.
Provvedimenti per le nuove costruzioni . . Pag. 3827

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Bisacquino e di Termini Imerese (Palermo) . . . . Pag. 3830

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1925.
Autorizzazione all'Istituto delle Opere pie di San Paolo, con sede in Torino, di emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari, nel territorio delle provincie del Piemonte e della Liguria . . . . Pag. 3831

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale:
Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni. Pag. 3832
Elenco n. 2 dei marchi di fabbrica e di commercio estesi alle nuove Provincie . . . . Pag. 3833

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione del Consorzio di bonifica delle ex saline di Capodistria . . . . . Pag. 3839

Ministero dell'economia nazionale:
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 3839
Comuni fillosserati . . . . Pag. 3839

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso a 10 posti di prefetto di disciplina ed a 10 posti di tecnico nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie . . . . Pag. 3839

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1818.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1544.

Riordinamento del Regio istituto industriale L. Cobianchi, in Intra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 29 settembre 1922, n. 1452, concernente la classificazione del Regio istituto L. Cobianchi per industrie chimiche ed elettrotecniche, in Intra;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 172, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Viste le deliberazioni del comune di Intra del 20 febbraio 1925, della provincia di Novara del 6 maggio 1925, della Camera di commercio di Novara del 1° aprile 1925 e della Pia opera Cobianchi di Intra del 25 aprile 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale L. Cobianchi, in Intra, comprende una sezione per periti di industrie chimiche e una sezione per periti elettricisti della durata di corso quinquennale. Al Regio istituto sono annessi corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio chimico e di chimica applicata, nel laboratorio elettrotecnico e nella officina elettromeccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di otto insegnanti, di tre capi officina, di tre assistenti, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 210,000;
il comune di Intra, con L. 25,000;
la provincia di Novara, con L. 32,000;
la Camera di commercio di Novara, con L. 18,000;
la Pia opera Cobianchi, con L. 27,000.

La Pia opera Cobianchi resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali, ed a provvedere alla loro manutenzione, e alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di due rappresentanti del Ministero, della Camera di commercio e della Provincia, di tre rappresentanti del comune di Intra, nominati secondo le norme testamentarie del fondatore dell'Opera pia Cobianchi.

Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano, con contributi fissi, al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 33. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1819.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1545.

Riordinamento della Regia scuola professionale di Pola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, col quale la Regia scuola professionale di Pola venne riconosciuta quale Regia scuola professionale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Vista la deliberazione del comune di Pola del 10 gennaio 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Pola, viene riordinata come scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile e con annessi laboratori-scuola per fabbri, per falegnami, per sarte in bianco e corsi complementari per apprendisti.

Art. 2.

La Scuola comprende un laboratorio per fabbri, per falegnami e un laboratorio di cucito, sartoria, ricami e merletti.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sei insegnanti, di due capi officina, di tre maestre di laboratorio.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 220,000;
il comune di Pola, con L. 100,000.

Il contributo del Comune è comprensivo della spesa per fitto di locali, per la loro manutenzione, per illuminazione, riscaldamento, forza motrice ed acqua.

Saranno pure devoluti alla Scuola i contributi eventuali di altri Enti e le tasse scolastiche; dal pagamento delle tasse scolastiche sono però esonerati gli alunni della scuola di avviamento.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Ministero, di due rappresentanti del Comune e dal direttore della Scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 34. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1820.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1546.

Aggiunte al regolamento sugli assegni speciali di bordo (trattamento al capo di Stato Maggiore comandante delle forze navali).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo;

Vista la legge n. 981 del 18 giugno 1925 sull'ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capo di Stato Maggiore della Regia marina comandante in capo delle forze navali spetta il trattamento previsto dal testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, per l'ammiraglio e vice-ammiraglio comandante in capo delle forze navali riunite.

Il trattamento tavola di cui alla tabella *A*, le spese di ufficio di cui alla tabella *E*, annesse al regolamento stesso, ed il soprassoldo di imbarco di cui al R. decreto 24 maggio 1925, n. 1064, sono dovuti per le giornate di effettivo imbarco.

Art. 2.

Quando il capo di Stato Maggiore della Regia marina comandante in capo delle forze navali prende imbarco potrà istituire mensa propria sull'unità sulla quale alza la sua insegna, e gli ufficiali del suo seguito prendono parte alla mensa stessa. A quest'ultima spettano gli assegni previsti dal n. 2 dell'art. 15 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, sugli assegni di bordo.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della Regia nave « Savoia », addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1821.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1548.

Provvedimenti per le nuove costruzioni.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto riguardante agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni.

SIRE,

Il presente decreto-legge reca notevoli modificazioni al regime tributario sulle costruzioni, col proposito di recare giovamento a questo ramo dell'attività economica del Paese.

Converrà, per avere più esatta nozione della portata del provvedimento, richiamare anzitutto le più importanti norme che in questa materia sono attualmente in vigore.

Il regime vigente. — La legislazione, che si è svolta fino ad oggi, intorno al problema edilizio, ha avuto essenzialmente di mira la finalità di condurre alla risoluzione della crisi, per difetto di abitazioni, mediante un'accentuata costruzione di nuove case.

Il mezzo più efficace, per conseguire l'intento, parve essere, e fu, in realtà, quello di una larga esenzione tributaria, la cui portata, secondo le norme attualmente in vigore, può essere così schematicamente riassunta:

1° Esenzione, per 25 anni — avente carattere transitorio — in favore di tutte le costruzioni, destinate ad uso di abitazioni, alberghi, uffici o negozi, purchè completate entro il 31 dicembre 1926;

2° Esenzione, per 20 anni — avente carattere permanente, e che riprenderebbe il suo vigore per le costruzioni completate dopo il 31 dicembre 1926 — in favore delle case popolari ed economiche.

Sono considerate, dalla legge, come case popolari, quelle che sieno costruite da determinati Enti, con lo scopo di darle in locazione; che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli Enti stessi; che rispondano a determinati requisiti di carattere igienico e che abbiano, per ogni alloggio, una composizione di non più di 6 vani (oltre gli accessori ed i locali di servizio, bagno, cucina, ingresso, ripostiglio, latrina, ecc.).

Sono considerate come case economiche, quelle costruite da cooperative per essere date in locazione od in proprietà ai rispettivi soci e che abbiano le stesse caratteristiche igieniche delle case popolari ed una composizione di non più di 10 vani per alloggio, oltre agli accessori.

* * *

Gli effetti del regime in vigore. — Questo particolare regime ha avuto, incontestabilmente, degli effetti benefici, in quanto ha contribuito ad intensificare le costruzioni, portando sul mercato un numero considerevole di abitazioni, che hanno giovato a togliere da disagio le popolazioni dei centri a sviluppo demografico più accentuato, esercitando anche una influenza calmieratrice sui valori locativi delle vecchie case.

Ma, accanto a questi effetti benefici, altri, notevolmente dannosi, si sono verificati, per l'esplicarsi di una attività costruttrice che, nell'ultimo biennio, si è rivelata spiccatamente pletorica.

La larghezza del favore tributario e la visione della sua prossima scadenza ne sono state le cause determinanti:

Ricerca affannosa di materiale da costruzione; ricerca altrettanto affannosa di mano d'opera; fabbriche di materiale edilizio spinte alla massima intensità; conseguente, inevitabile rialzo nei prezzi del materiale e nella misura dei salari, oltrechè artificioso rincaro delle aree edilificabili su cui ha esercitato anche il suo giuoco la speculazione.

Diguisachè si assiste al sorgere di costruzioni affrettatamente eseguite, imperfette e ad alto costo, con l'effetto di frustrare le finalità stesse della legge; mentre d'altro canto l'accentuata sproporzione degli investimenti artificiosamente determinatasi in questo campo della nostra attività economica, ha pure riflessi monetari dannosi, per il possibile espandersi del volume della circolazione.

* * *

L'intensità costruttrice degli ultimi anni. — Un'idea molto significativa di ciò che si è verificato negli ultimi anni, ci è data dall'attività costruttrice svolta nelle città di Milano e di Roma, per le quali si hanno i risultati seguenti, desunti dai rispettivi uffici della edilizia municipale:

Permessi di nuove costruzioni nella città di Milano:

Anno	Numero delle costruzioni	Numero dei vani	Costo medio per ogni vano	Costo totale
1919	116	2.024	4,000	8,096,000
1920	276	6.891	6,000	41,346,000
1921	490	9.771	8,000	78,168,000
1922	288	8.481	10,000	84,810,000
1923	560	14.365	11,000	158,015,000
1924	751	30.375	14,000	425,250,000
1925 (1° semestre) . .	672	16.000	15,000	240,000,000
	3.153	87.907	—	1,035,685,000

Permessi di nuove costruzioni nella città di Roma:

Anno	Numero delle costruzioni	Numero dei vani	Costo medio per ogni vano	Costo totale
1919	342	8.189	4,650	30,078,859
1920	880	22.000	6,150	135,300,000
1921	412	9.167	9,350	85,711,450
1922	508	12.866	13,500	173,491,000
1923	1.325	27.528	15,000	412,920,000
1924	1.066	24.055	15,000	360,825,000
1925 (1° semestre) . .	605	24.108	17,000	409,836,000
	5.078	127.913	—	1,608,162,309

Per quanto si tratti di due città nelle quali l'attività edilizia è stata presumibilmente più intensa — a Roma, per provvidenze governative in favore delle case degli impiegati; a Milano, per il grande sviluppo economico di quel centro — è certo, purtuttavia, che i dati predetti assumono un grande significato.

Il periodo di 18 mesi 1924-1925, dà, per Milano, un quantitativo di permessi di costruzioni, che portano la presumibile cifra degli investimenti a 665 milioni; per Roma, un presumibile investimento di 770 milioni; il che vuol dire, in complesso, un miliardo e 436 milioni.

E poichè il reddito imponibile delle costruzioni, già esistenti in queste due città, rappresenta poco più di un quinto di tutto il Regno, può dirsi, con criterio di larga approssimazione, che quando ci si volesse riferire al calcolo fondato sopra un rapporto proporzionale con tutto il Regno si avrebbe, per il periodo predetto, un investimento complessivo, in costruzioni, per oltre sette miliardi.

Che se pur vuol tenersi conto del fatto che Roma e Milano sono le due città, nelle quali, per le ragioni predette, le costruzioni si sono effettuate con intensità maggiore che altrove, può sempre e quasi con sicurezza affermarsi che il costo totale delle costruzioni, per tutto il Regno, ha raggiunto, nel periodo dianzi indicato, la cifra di almeno 6 miliardi.

* * *

La necessità dei rimedi ed il provvedimento odierno. — La serie degli inconvenienti già rilevati assumono anche maggiore risalto quando si pensi che un pericolo incombe: quello cioè, che un periodo di notevole stasi abbia a succedere all'eccezionale attività fin qui esplicata, se più non permarrà un apprezzabile beneficio di carattere tributario che funzioni ancora da incoraggiamento a proseguire nelle costruzioni, entro i ragionevoli limiti delle giuste esigenze del mercato.

La necessità di porre rimedio a codesti inconvenienti era stata già in precedenza avvertita, e con provvedimento contenuto nell'articolo 8 del decreto 16 ottobre 1924 si intese disciplinare il passaggio dal regime esistente ad un regime di normalità, disponendo che tutte le costruzioni completate dopo il 31 dicembre 1926, ma non oltre il 31 dicembre 1930, avrebbero fruito del normale biennio di esenzione: iniziando così il pagamento del tributo con una determinata graduazione nel senso che il reddito sarebbe stato assoggettato ad imposta per un quinto nel primo anno, due quinti nel secondo, tre nel terzo e così via, in modo che l'integrale onere sarebbe stato sopportato solo al quinto anno dopo la scadenza del periodo di esenzione.

Senonchè, questo provvedimento è apparso insufficiente alla eliminazione degli inconvenienti lamentati; cosicchè ulteriori richieste di riesame sono pervenute, le quali, attentamente vagliate, hanno condotto all'odierno decreto, col quale vengono adottati due ordini di provvedimenti; gli uni — di natura transitoria — diretti ad eliminare l'inconveniente più grave che è quello dell'attuale ingorgo nelle costruzioni; gli altri — di carattere permanente — rivolti a dare impulso a quei tipi di costruzioni, le quali — dal punto di vista delle esigenze sociali — oltrechè della economia delle spese meritano di essere maggiormente incoraggiate.

* * *

Le norme di carattere transitorio. — Muovendo dai concetti suesposti, dispone l'odierno provvedimento che il beneficio della esenzione per 25 anni possa essere accordato soltanto a quegli edifici, la cui costruzione sia già iniziata alla data del 25 agosto 1925, come pure a quelli di società cooperative, in favore delle quali sia stato già emesso, alla data stessa, il decreto di assegnazione di contributo da parte dello Stato.

Viene così a segnarsi un punto fermo — la data del 25 agosto 1925 — per la identificazione delle costruzioni cui può spettare ancora il beneficio della esenzione per 25 anni.

Per di più — e sempre rispetto alle costruzioni stesse — perchè non abbia a permanere l'assillo della scadenza, ormai vicina, nel termine per il completamento, già fissato al 31 dicembre 1926, si dispone che possano queste costruzioni completarsi entro il 31 dicembre 1928, senza che perciò abbiano a perdere il beneficio della esenzione tributaria. E' una larghezza di respiro che si accorda, e che gioverà a temperare notevolmente, se non ad eliminare, l'inconveniente del rialzo dei prezzi e dei salari, oltrechè rendere migliore la esecuzione dei lavori, quando questi abbiano la possibilità di svolgersi con maggiore tranquillità.

Sempre dal punto di vista delle provvidenze di carattere transitorio, e con la finalità di non arrestare le nuove iniziative nel campo dell'attività edilizia, si detta una norma riflettente le costruzioni che vengono iniziate dopo la data di pubblicazione del decreto, per effetto della quale il regime tributario di queste costruzioni viene ad essere regolato mercè un temperamento, che ha le stesse caratteristiche di quello che era stato adottato, col medesimo intento mediante il decreto 16 ottobre 1924, n. 1615, ma che ha peraltro, una portata notevolmente più larga e quindi sicuramente più efficace.

Si dispone, anzitutto, che questa norma, che il reddito delle costruzioni predette anzichè effettuarsi in ragione di un quinto per ogni anno — dopo il biennio di esenzione — come era nel decreto dell'ottobre 1924, si effettui, invece, in ragione di un quindicesimo per ogni anno successivo al biennio di esenzione, com'era reclamato dalle classi edili interessate. Si dispone, altresì, con la stessa norma, che il beneficio della graduale tassazione nel quindicennio, si estenda a tutte le costruzioni che saranno eseguite fino al 31 dicembre 1940, anzichè limitarsi a quelle soltanto che fossero completate nel 1930, come era disposto nel decreto dell'ottobre 1924.

* * *

Le nuove norme di carattere permanente. Più larghi favori alle case popolari. — Le disposizioni di carattere transitorio per la esenzione graduale nel periodo del quindicennio hanno riferimento alle costruzioni per abitazioni ordinarie, per alberghi, uffici e negozi, ma non toccano punto il regime delle case popolari, rispetto alle quali, la norma di carattere permanente, che dovrebbe riprendere il suo vigore dopo il 31 dicembre 1926, la riprende ugualmente, con alcuni correttivi, i quali tendono: da un lato, ad allargare maggiormente il periodo di esenzione, dall'altro, a meglio definire le caratteristiche di questo tipo di costruzione.

Per quanto concerne la durata del periodo di esenzione si è inteso largheggiare, nel senso di portare la esenzione stessa dal periodo di 20 anni a quello di 25 anni.

Per quanto concerne le caratteristiche di queste case, di cui vuolsi sempre più incoraggiare la costruzione, sono dettate nuove norme che comprendono tre tipi di case a regime tributario agevolato:

a) case popolari costruite a scopo di locazione, da Enti che già vi erano autorizzati dalla legislazione in vigore e in quanto le case stesse restino in proprietà indivisa e inalienabile, degli Enti medesimi;

b) case popolari, le quali — pure per disposizione legislativa già vigente — siano costruite da industriali, da proprietari e conduttori di terre e siano date in locazione ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori; ovvero ad essi vendute in ammortamento semplice ed assicurativo;

c) case costruite direttamente, in proprietà individuale, da singoli lavoratori dei campi, delle officine o da artigiani, e in quanto sorgano in Comuni non capoluoghi di Provincia.

Per questi tre tipi di costruzione è prescritto che l'allogio debba essere costituito da non più di tre vani, oltre la cucina, la cantina, l'ingresso ed i servizi; ma, per quel che concerne più specialmente il terzo e nuovo tipo di casa, cui si accorda la esenzione dei 25 anni, vuolsi vedere la finalità dell'agevolazione tributaria, nel proposito di incoraggiare nuove costruzioni nei centri rurali, le quali giovino anche come fattore che concorra ad arrestare le correnti dell'urbanesimo, che è stato causa, negli ultimi tempi, di inconvenienti non pochi, d'ordine sociale ed economico.

* * *

Il trattamento delle case economiche. — Questo insieme di provvedimenti esclude dal beneficio delle agevolazioni di carattere permanente le così dette case economiche, le quali — per la legislazione già in vigore — potevano essere costruite da cooperative per essere date in locazione ed in proprietà ai rispettivi soci.

Si tratta di un tipo di casa, la cui consistenza era indicata, dalle norme fin qui vigenti, in un numero massimo di dieci vani per alloggio e se pure, nel periodo più accentuato della crisi, ha recato dei vantaggi sul mercato degli affitti, non ha risposto, peraltro, in pieno, a quelle che erano le finalità fondamentali della legge.

Non sempre la casa economica ebbe caratteristiche di modicità di ambienti e di costo; cosicchè, a parità di spesa complessiva, si è potuto dotare il mercato di una quantità di abitazioni notevolmente inferiore a quella che si sarebbe ottenuta costruendo abitazioni più modeste.

Non sempre di queste norme si giovarono le classi più spiccatamente bisognose, che, anzi, accadde sovente che il favore della esenzione tributaria finì con lo estendersi anche a classi di cittadini, le quali per procurarsi di alloggio, non avevano certo bisogno dell'assistenza dello Stato.

Quindi è che è sembrato miglior consiglio limitare il favore permanente delle esenzioni per 25 anni alle sole case popolari, abrogandola per le case economiche, alle quali pertanto, altro vantaggio non può competere all'infuori di quello, che, in linea transitoria, si accorda a tutte le altre costruzioni, nel senso che esse fruiscono della esenzione per 25 anni, se la loro costruzione è iniziata alla data di pubblicazione del presente decreto (o se alla data stessa è emesso il decreto di assegnazione del contributo da parte dello Stato) e fruiscono della esenzione graduata nel quindicennio se l'inizio della costruzione o l'assegnazione del contributo sono posteriori alla data predetta.

* * *

Come vedesi, le disposizioni enunciate, sono essenzialmente rivolte ad incoraggiare le costruzioni di case a basso costo.

Il favore di carattere permanente della esenzione per 25 anni è limitato alle case di tipo popolare, delle quali si è voluto anche limitare l'ampiezza dei singoli alloggi in confronto di quanto disponeva la legislazione preesistente.

Al numero dei sei locali oltre gli accessori, è sostituito quello di tre locali per alloggio, sempre indipendentemente dagli accessori.

E non sembri questa limitazione eccessiva.

In un paese, come l'Italia, dove sono ancora assai vaste le zone ad accentuata densità demografica ed a scarso sviluppo economico, e dove, pertanto, il difetto delle case di abitazione, induce molta parte della popolazione ad una vita di eccessivo agglomeramento e di promiscuità sembra quindi essere migliore avvedimento, lo accrescere, il più che sia possibile, coi maggiori favori dello Stato, il numero degli alloggi più modesti.

* * *

Le disposizioni del decreto sono integrate da altre norme.

L'una di esse è diretta a chiarire quale sia, di fronte alla legislazione già vigente ed a quella che entrerà ora in vigore, la portata delle speciali esenzioni, spettanti, per particolari disposizioni, a quei fabbricati che vennero costruiti, ricostruiti o riparati, mediante forme diverse di contributo da parte dello Stato, in conseguenza di disastri tellurici, danni di guerra, ed altri eventi straordinari.

L'altra, avente carattere procedurale, detta le regole che debbono essere osservate per la identificazione dei fabbricati cui spetta il diritto alla esenzione tributaria.

L'ultima, di tali norme, è diretta a ricondurre tutte le questioni concernenti esenzioni dall'imposta sui fabbricati alla competenza delle Commissioni per le imposte dirette.

* * *

Così concepito, nelle sue linee, il nuovo provvedimento potrà giovare a risolvere adeguatamente il grave problema, rimediando all'attuale stato di ingorgo delle costruzioni, e disciplinando, razionalmente, lo sviluppo dell'attività edilizia ulteriore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), e il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, per le case popolari ed economiche;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, riguardante esenzioni tributarie ai fabbricati di nuova costruzione;

Visto l'art. 8 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovraimposte, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, per le nuove costruzioni e sopraelevazioni, ad uso abitazione, alberghi, uffici e negozi, è concessa ai nuovi fabbricati di cui sia già iniziata la costruzione a tutto il 25 agosto 1925 ed a quelli di società cooperative per le quali sia stato emesso, fino alla stessa data, il decreto Ministeriale di assegnazione del contributo dello Stato giusta il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, anche se la costruzione dei fabbricati predetti sarà ultimata dopo il 31 dicembre 1926, purchè sieno atti all'uso cui sono destinati, non oltre il 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Per i nuovi fabbricati ad uso di abitazione, di albergo, di ufficio o di negozio, per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, la cui costruzione sarà iniziata dopo la data del 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione della imposta erariale e delle sovrimposte sarà fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modochè il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.

Art. 3.

Alle case popolari, la cui costruzione sia iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto è concessa la esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte per 25 anni, decorrenti dal giorno in cui siano riconosciute abitabili.

La stessa esenzione è accordata a favore delle case costruite od acquistate dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, istituito con R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1844.

Art. 4.

Sono considerate case popolari quelle costruite a scopo di locazione per abitazione dagli Enti indicati all'art. 7 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli Enti predetti.

Ogni alloggio di case popolari deve:

a) avere una composizione di non più di tre vani abitabili, restando escluso da questo numero i locali accessori di servizio, costituiti da cucina, bagno, latrina, ingresso e ripostiglio;

b) avere un proprio accesso diretto dalle scale;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione dell'acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia.

Art. 5.

La esenzione per 25 anni spetta altresì alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori; ovvero ad essi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano per ogni alloggio una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera *a*) del precedente art. 4.

Spetta la esenzione stessa anche alle case di abitazione direttamente costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, semprechè il numero dei vani non ecceda quello indicato come limite massimo nel precedente comma.

Art. 6.

Cessano di avere vigore le disposizioni speciali per le case economiche, contenute nei Regi decreti 30 novemre 1919, n. 2318, e 8 gennaio 1920, n. 16, ferme restando le disposizioni stesse per le case economiche che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Rimangono ferme, nei limiti stabiliti, le esenzioni dall'imposta e dalle sovraimposte, che vennero accordate, con disposizioni legislative speciali, in occasione di disastri tellurici, danni di guerra od altri eventi straordinari, in favore dei fabbricati che risultino costruiti, ricostruiti o riparati col concorso dello Stato, mediante contributi diretti, contributi per mutui di favore, risarcimento di danni, od in qualsiasi altra forma, contemplata dalle speciali disposizioni predette.

Art. 8.

Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i proprietari delle case di nuova costruzione che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto stesso ed ai quali spetta la esenzione per anni 25 devono presentare al competente ufficio distrettuale delle imposte la denuncia della costruzione già iniziata corredandola con la prova dell'inizio della costruzione e con la licenza di costruzione rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali di edilità.

Le società cooperative che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo stesso debbono presentare all'ufficio delle imposte la copia del decreto Ministeriale di assegnazione del contributo.

Per le case di nuova costruzione non contemplate dal citato art. 1 del presente decreto la denunzia dell'inizio della costruzione deve essere fatta all'ufficio delle imposte entro due mesi dall'inizio della costruzione stessa corredandola con la licenza rilasciata dall'ufficio municipale ai sensi dei regolamenti locali.

Il compimento della costruzione deve essere in ogni caso denunziato all'ufficio distrettuale delle imposte entro due mesi dal giorno in cui il fabbricato è divenuto abitabile, esibendo la dichiarazione di abitabilità rilasciata dall'ufficio comunale a norma dei regolamenti locali.

Art. 9.

Tutte le questioni riflettenti l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e quelle relative alla esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati concesse alle case popolari ed economiche, con disposizioni legislative anteriori al decreto stesso, sono deferite alle Commissioni amministrative per la decisione dei ricorsi delle imposte dirette.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Potenza, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 42. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bisacquino e di Termini Imerese (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisacquino, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Dalle elezioni del maggio ultimo l'Amministrazione comunale di Bisacquino risultò composta di due gruppi antagonistici di forze pressochè equivalenti, fra i quali non fu possibile stabilire accordi per assicurare il normale funzionamento della rappresentanza elettiva.

Dimessisi undici sui venti consiglieri assegnati al Comune, l'Amministrazione è venuta a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, mentre l'atteggiamento assunto dai consiglieri rimasti in carica e talune determinazioni sfavorevolmente giudicate, hanno provocato nell'ambiente locale un vivo fermento, che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni e che minaccia ora, data la tensione degli animi, di degenerare in più gravi perturbamenti.

Anche ragioni d'ordine pubblico, oltre alla necessità di assicurare il funzionamento della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisacquino, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Bona è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

L'azione svolta dall'Amministrazione comunale di Termini Imerese sin dal suo insediamento, è apparsa sempre deficiente ed irregolare, tanto da richiamare la particolare attenzione dell'autorità politica locale che non ha mancato di rivolgere ad essa, sebbene inutilmente, ripetuti richiami e diffide.

Gli uffici comunali funzionano con rilevante lentezza a causa dell'abituale assenza del sindaco, del disinteresse degli amministratori, della inosservanza dei doveri di ufficio da parte del personale, al quale vengono corrisposti per giunta compensi non dovuti.

I più importanti servizi pubblici sono in abbandono; trascurato quanto mai quello dell'annona; in pessimo stato di manutenzione le strade, mal tenuto il cimitero, mancanti i locali di isolamento.

Gli interessi dell'Ente non sono punto tutelati; il pubblico danaro viene sperperato per fini partigiani; spese non indifferenti vengono sostenute senza necessità; lo stabilimento termale, gestito direttamente, dà un reddito inadeguato.

Il Consiglio, inoltre, viene riunito a lunghi intervalli mentre la Giunta fa largo abuso di deliberazioni di urgenza, anche quando non ricorrono gli estremi di legge.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento fazioso, in diverse circostanze ed anche di recente, assunto ostentatamente dalla rappresentanza municipale, acuendo le animosità e i contrasti fra i partiti, ha determinato nell'ambiente locale un profondo fermento che, data la tensione degli animi, fa temere gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. avv. Ferdinando Perricone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1925.

Autorizzazione all'Istituto delle Opere pie di San Paolo, con sede in Torino, di emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari, nel territorio delle provincie del Piemonte e della Liguria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, portante provvedimenti in materia di credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca disposizioni integrative e modificative del precedente;

Vedute le norme per la concessione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 marzo 1925, n. 52;

Veduta l'istanza in data 15 luglio 1925, con la quale l'Istituto delle Opere pie di San Paolo, con sede in Torino, ha domandato di essere autorizzato a compiere mutui ipotecari per migliorie agrarie e fondiario-agrarie col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

Sentito il Comitato di cui all'art. 14 delle citate norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto delle Opere pie di San Paolo, con sede in Torino, è autorizzato ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, coi benefici di cui nell'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai termini e per gli effetti del citato decreto e dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Detti mutui potranno essere concessi nel territorio delle provincie del Piemonte e fino a nuova disposizione anche in quelle della Liguria.

Art. 2.

L'Istituto dovrà costituire, con norme da adottarsi nel regolamento interno e con speciali deliberazioni da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, appositi organi incaricati di istruire e deliberare la concessione dei singoli mutui.

Art. 3.

L'ordine del giorno delle adunanze dell'organo deliberante cui spetterà di concedere i mutui dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e, entro l'ottavo giorno dell'adunanza, dovranno essere comunicati i verbali delle deliberazioni adottate.

Il Ministero ha facoltà altresì di disporre che sia sospesa l'esecuzione delle deliberazioni che ravvisasse contrarie alle leggi ed ai regolamenti, nonchè di dichiarare prive di effetto, ai fini dei benefici previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, quelle concessioni di mutuo per le quali non risultasse accertata la rispondenza tecnica ed economica del progetto in relazione al prevedibile incremento del valore dei fondi a beneficio dei quali è destinato il ricavato dei singoli mutui.

Tali facoltà, dovranno essere esercitate entro otto giorni dalla data di arrivo di ciascun verbale al Ministero.

Art. 4.

L'Istituto deve tenere separate scritture delle operazioni di cui al presente decreto; esso dovrà rimettere annualmente al Ministero dell'economia nazionale, una relazione sull'opera svolta e dovrà fornire in ogni tempo tutti i chiarimenti e le notizie che gli saranno richiesti.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni sull'andamento del servizio dei mutui di cui al presente decreto e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore i relativi libri, registri e documenti, nonchè fornire tutti gli schiarimenti necessari.

Le spese delle ispezioni saranno poste a carico dell'Istituto.

Art. 6.

In caso di inadempienza a disposizioni di legge, regolamento, statuto e del presente decreto, come pure in caso di irregolare funzionamento del servizio, il Ministero dell'economia nazionale, disporrà la revoca della autorizzazione concessa col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del commercio e della politica economica

Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Questo Ministero, d'intesa col Ministero della giustizia, allo scopo di eliminare i danni derivanti dal ritardo della pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni, ha da tempo stabilito che la ricevuta, rilasciata da questa Amministrazione, attestante il regolare deposito dei documenti prescritti per la pubblicazione, costituisca, ad ogni effetto di legge, prova completa dell'osservanza della formalità della pubblicazione stessa.

Questa determinazione trova la sua giustificazione, dal punto di vista giuridico, nel fatto che la ricevuta, comprovante l'avvenuto deposito dei documenti, viene rilasciata soltanto dopo che quest'Amministrazione, esaminati gli atti, ne ha accertato la piena regolarità; e, dal punto di vista pratico, nella necessità di permettere alle Società per azioni di perfezionare, entro il più breve tempo possibile, la loro situazione giuridica, e di poter compiere con piena efficacia ogni atto necessario alla loro gestione.

Naturalmente dato il fine che si proponeva l'Amministrazione, di ovviare cioè agli inconvenienti della ritardata pubblicazione degli atti, la determinazione doveva avere carattere transitorio. E poichè ora questo Ministero è in grado di compiere l'esame degli atti nei termini di legge e d'altra parte, in seguito ad opportuni accordi con l'Amministrazione delle finanze, che curerà, per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, la pubblicazione e la spedizione del Bollettino, anche la stampa si effettuerà con ogni sollecitudine, viene a mancare la ragione di mantenere in vigore la determinazione suaccennata.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà intendersi abrogata la determinazione stessa e ripristinata in tutta la sua portata la disposizione del Codice di commercio, per la quale l'efficacia degli atti sociali è subordinata alla effettiva pubblicazione di essi nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Con ciò, si restituirà alle norme di legge l'esatta ed integrale applicazione anche dal punto di vista formale.

Roma, addì 1° settembre 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 2 dei marchi di fabbrica e di commercio estesi alle nuove provincie ai sensi ed agli effetti dell'articolo 6 del regio decreto 19 luglio 1923, n. 1797, nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1924.

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
8239	Vol. 77 - N. 22	11-9-1907	Société Générale de Sucreries, a Spinetta Marengo (Alessandria)	di fabbrica e di commercio	foraggio speciale	10-12-1923	2-9-1924
20814	» 195 - » 77	2-5-1923	Fraipont Emil, a Spinetta Marengo (Alessandria)	di fabbrica	prodotto antigrittogamico	»	»
21480	» 180 - » 19	25-1-1922	« San Giorgio » Società anonima industriale a Borzoli (Genova)	»	dinamo e motori elettrici di qualsiasi tipo, loro parti ed accessori; motori termici di qualsiasi tipo, loro parti ed accessori; alternatori elettrici di qualsiasi tipo e loro parti; macchine marine principali ed ausiliarie, loro parti ed accessori; macchine ed apparecchi industriali, loro parti ed accessori; apparecchi ottici, macchine cinematografiche, loro parti ed accessori.	»	»
1540	» 15 - » 83	19-1-1888	Ditta F. A. Henckels, a Solingen (Germania)	»	articoli diversi in acciaio e ferro	11-12-1923	»
13891	» 129 - » 42	17-9-1913	Società Italo Americana pel petrolio, a Genova	di commercio	petrolio	12-12-1923	»
2894	» 28 - » 50	4-1-1895	Magnolia Antifriction Metal Company of Great Britain, Limited, a Londra	di fabbrica	metalli non lavorati o parzialmente lavorati od anche finiti	13-12-1923	»
14975	» 141 - » 62	8-1-1915	Nordisk Films Company, a Copenhagen	»	pellicole cinematografiche ed apparecchi cinematografici	»	»
21975	» 179 - » 65	14-1-1922	Ditta industrie vinicole italiane Noè, Savoretti Damonte & C., a Torino	»	vini, vermouth e liquori in genere	»	»
8189	» 77 - » 45	14-9-1907	Aktiebolaget B. A. Hjorth & C., a Stoccolma	»	incudini; apparecchi per arrotare coltelli e forbici; acciai da trapani; macchine per lavare, segare, tagliare, ecc.	»	»
13377	» 126 - » 49	17-7-1913	Idem idem	»	incudini (piccole), alberi, assi, automobili, scalda-bagni, fornelli per bagni, vasche da bagno, soffietti, macchine soffiatrici, paranchi, trapani, materiale in metallo (fucinato) per costruttori, apparecchi per legare, per avvolgere fili metallici, freni, alesatori, ecc.	»	»
9184	» 86 - » 83	4-5-1909	Winchester Repeating Arms Company, a New Haven, Connecticut (S. U. A.)	»	cartucce e bossoli per armi da fuoco piccole	14-12-1923	»
9185	» 86 - » 84	»	Idem idem	»	munizioni, bossoli da proietti e cartucce	»	»
9186	» 86 - » 85	»	Idem idem	»	bossoli ed involucri da proietti, cartucce ed inneschi	»	»
9187	» 86 - » 86	»	Idem idem	»	bossoli ed involucri da proietti e cartucce	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
19362	Vol. 179 - N. 37	29-12-1921	Società lubrificanti italiani trasmissioni speciali « S. L. I. T. S. », a Torino.	di fabbrica	lubrificanti	14-12-1923	2-9-1924
16181	» 151 - » 42	22-2-1917	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna	»	cognac	15-12-1923	»
16495	» 153 - » 5	28-7-1917	Idem idem	»	idem	»	»
16496	» 153 - » 6	»	Idem idem	»	idem	»	»
1924	» 19 - » 31	31-5-1890	Magnolia Antifriction Metal Company of Great Britain, Limited, a Londra	»	cuscinetti (bronzine) di macchine costrutte in metallo d'antifrizione e parti di esse; macchine orticole ed agricole	17-12-1923	»
22821	» 196 - » 26	7-5-1923	Ditta Paolo Baratta & Figli, a Battipaglia (Salerno)	»	conserve alimentari ed estratti di frutta e specialmente di pomidoro	»	»
22822	» 196 - » 27	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
18619	» 174 - » 61	28-7-1921	Stabilimenti italiani specialità chimiche ed affini « S. I. S. C. A. T. », a Torino.	»	ricostituente per bambini e adulti	»	»
11960	» 111 - » 59	27-6-1912	Ica Aktiengesellschaft, a Dresden (Germania)	»	apparecchi, strumenti ed utensili per fotografia; apparecchi per cinematografia e proiezione (lanterne magiche)	»	»
10966	» 102 - » 67	8-7-1911	Ditta Rappolt & Söhne, ad Amburgo (Germania).	»	mantelli impermeabili, guanti, cravatte, coperte da viaggio, da carrozza e per dormire, cappelli, berretti, panciotti da cacciatore, maglierie, fazzoletti, salva-colli, camicie, ombrelli, articoli da casa e da viaggio, ghette, profumerie, saponi, bretelle, cinture, calze e stivali, bastoni, confezioni da uomo e da donna e tessuti	18-12-1923	»
20904	» 196 - » 39	8-5-1923	Lombardi Giacomo, a Torino	»	vernici e creme per calzature od altri articoli in cuoio; pasta per pulire calzature in tela e scamosciate; lucido per metalli	»	»
9608	» 90 - » 96	10-12-1909	The Kolynos C., a New Haven, Connecticut (S. U. A.)	»	dentifrici in pasta, crema, polvere e liquidi; liquidi per disinfezione orale; preparati per la preservazione della bocca; cosmetici e preparati per toletta; sostanze per impiombare i denti; denti artificiali e dentiere	19-12-1923	6-9-1924
9548	» 89 - » 70	15-10-1909	Ansco Companc, a Binghamton, New York	»	carte fotografiche	»	»
15608	» 144 - » 99	23-7-1915	Idem idem	»	camere fotografiche, films, carte fotografiche sensibilizzate, preparati e composti usati nei processi fotografici	»	»
3448	» 33 - » 69	20-1-1897	Aktiebolaget B. A. Hjorth & C., a Stoccolma	»	fornelli a petrolio	20-12-1923	»
13852	» 129 - » 63	19-9-1913	Aktiebolaget Lux, a Lilla Essingen (Svezia)	»	apparecchi di illuminazione e riscaldamento e loro parti; apparecchi e parti di apparecchi per illuminazione e riscaldamento a gas, ad es. per apparecchi di accensione a distanza; apparecchi di pulizia meccanici, specialmente aspiratori di polvere ed utensili di uso domestico	»	»

Numero del registro attestati	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
20115	Vol. 189 - N. 60	11-1-1923	S. L. Allen & C., Inc., a Filadelfia, Penn. (S. U. A.)	di fabbrica	arnesi per agricoltura (quali aratri, coltivatori, trivelle, zappe, copritori, scavatori da patate, solcatori, marcatori)	20-12-1923	6-9-1924
8557	» 79 - » 97	25-1-1908	Liberty & C., Limited, a Londra.	»	seterie in pezze	21-12-1923	»
18341	» 172 - » 50	6-6-1921	Idem idem	»	vestiti da casa e da passeggio abiti, bluse, cappotti, mantelli, camiciette, soprabiti, modisteria, sciarpe, cravatte e tutti gli articoli di vestiario per donne e bambini	»	»
6346	» 60 - » 60	30-9-1904	Ditta Bozzi, Vidossich & C., a Milano.	»	filati di seta e di cotone	»	»
6347	» 60 - » 61	6-10-1904	Idem idem	»	idem idem	»	»
6547	» 61 - » 95	31-12-1904	Idem idem	»	idem idem	»	»
6885	» 65 - » 24	31-8-1905	Idem idem	»	filato di cotone mercerizzato	»	»
7309	» 68 - » 93	14-4-1906	Idem idem	»	filato	»	»
9444	» 91 - » 22	22-12-1909	Idem idem	»	filati	»	»
9445	» 88 - » 84	19-7-1909	Idem idem	»	idem	»	»
15624	» 145 - » 7	30-7-1915	Idem idem	»	filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati	»	»
15626	» 145 - » 9	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
16619	» 154 - » 93	25-1-1918	Idem idem	»	idem idem	»	»
17739	» 165 - » 38	28-9-1920	Idem idem	»	filati cucirini in genere	»	»
17740	» 165 - » 39	»	Idem idem	»	tipo speciale di cordonetto di seta artificiale	»	»
8339	» 80 - » 23	31-1-1908	Norton Company, a Worcester, Massachusetts (S. U. A.)	»	prodotti per brunire, affilare, lucidare, ecc.	22-12-1923	9-9-1924
17099	» 158 - » 86	21-12-1918	Istituto Nazionale Medico Farmacologico, a Roma.	»	prodotto sedativo	26-11-1923	»
17104	» 158 - » 90	»	Idem idem	»	prodotto farmaceutico	»	»
10906	» 103 - « 96	12-10-1911	Società anonima Luigi Rossa, a Vercelli (Novara)	»	pastiglie di menta	27-12-1923	»
16009	» 148 - » 77	5-6-1916	The Timber Fireproofing Company, Limited, a Londra	»	legname reso incombustibile	»	»
9349	» 87 - » 54	27-5-1909	Società anonima fabbriche italiane lime ed utensili, a Torino	»	lime ed utensili	»	»
8775	» 83 - » 85	7-11-1908	Cape Asbestos Company, Limited, a Torino	»	giunture di vapore, specialmente per alte pressioni	»	»
8776	» 83 - » 86	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
14782	» 136 - » 59	28-5-1914	« Capamianto » Società anonima italiana, a Torino	»	prodotti di amianto di qualsiasi genere e specie anche combinati con altre materie tessili, inserzione metallica, gomma, guttaperca, autolubrificanti; per scopi di guernizioni; giunti di qualsiasi specie; prodotti isolanti per ogni impiego e scopo e qualsiasi applicazione tecnica del genere.	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
15147	Vol. 143 - N. 72	30-4-1915	« Capamianto » Società anonima italiana, a Torino	di fabbrica	lastra speciale composta di amianto ed altre sostanze incombustibili	27-12-1923	9-9-1924
1837	» 18 - » 40	19-9-1889	Ditta Giuseppe B. Carpano, a Torino	»	vermouth e liquori	»	»
16006	» 148 - » 74	5-6-1916	Idem idem	»	vermouth con china	»	»
16007	» 148 - » 75	»	Idem idem	»	vermouth amaro	»	»
16008	» 148 - » 76	»	Idem idem	»	mistura speciale	»	»
17977	» 168 - » 55	17-3-1921	Idem idem	»	vermouth	»	»
17979	» 168 - » 57	»	Idem idem	»	idem	»	»
20598	» 178 - » 35	21-11-1921	Società anonima fabbriche di cioccolato e cacao Michele Talmone, a Torino	»	cioccolato	»	»
20599	» 178 - » 36	»	Idem idem	»	idem	»	»
20600	» 178 - » 37	»	Idem idem	»	idem	»	»
20601	» 178 - » 38	»	Idem idem	»	idem	»	»
20602	» 178 - » 39	»	Idem idem	»	idem	»	»
20603	» 178 - » 40	»	Idem idem	»	idem	»	»
20999	» 177 - » 46	19-10-1921	Idem idem	»	cioccolato e cacao	»	»
21000	» 177 - » 47	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
21001	» 177 - » 48	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
21002	» 177 - » 49	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22797	» 187 - » 86	7-12-1922	Idem idem	»	cioccolato	»	»
23280	» 192 - » 63	23-3-1923	Idem idem	»	cioccolato e cacao	»	»
23281	» 192 - » 64	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
23282	» 192 - » 65	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
23284	» 192 - » 66	»	Idem idem	»	cacao	»	»
20307	» 178 - » 43	22-11-1921	Società anonima cioccolato e cacao Moriondo & Gariglio, a Torino	»	cioccolato	»	15-9-1924
20308	» 178 - » 44	»	Idem idem	»	idem	»	»
20309	» 178 - » 45	»	Idem idem	»	idem	»	»
20310	» 178 - » 46	»	Idem idem	»	idem	»	»
20311	» 178 - » 47	»	Idem idem	»	idem	»	»
20612	» 178 - » 48	»	Idem idem	»	idem	»	»
20313	» 178 - » 49	»	Idem idem	»	idem	»	»
20314	» 178 - » 50	»	Idem idem	»	idem	»	»
20998	» 178 - » 58	24-11-1921	Idem idem	»	idem	»	»
22917	» 190 - » 59	14-2-1923	Idem idem	»	idem	»	»
16959	» 157 - » 44	2-9-1918	Pennsylvania Rubber Company, a Jeannette, Pennsylvania (S. U. A.)	»	cerchioni di gomma per veicoli	28-12-1923	»
5912	» 56 - » 37	30-11-1903	Fabbrica italiana oggetti smaltati già Gaensler Bedarida & C., a Torino	»	utensili in metallo smaltato	»	»
18099	» 169 - » 92	30-4-1921	Milners Safe Company, Limited, a Londra	»	casseforti di ferro	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
11630	Vol. 109 - N. 85	6-5-1912	Norton Company, a Worcester, Massachusetts (S. U. A.)	di fabbrica	materie abrasive, mole; grani, polveri, utensili e strumenti per la pulitura e la molatura; pietre ad olio e per arrotare	29-12-1923	15-9-1924
20378	» 193 - » 29	4-4-1923	Kinney Manufacturing Company, a Boston, Massachusetts (S. U. A.)	»	pompe, compressori, oliatori, spianatori stradali, caldaie per catrame, macchinario per asfalto, riscaldatori per asfalto, motori di qualunque genere, turbine, innesti per trasmissione idraulica, innesti comuni, trasmissioni, soffiatori macchine per fare il vuoto, valvole ed accessori per tubi.	»	»
10664	» 99 - » 28	27-2-1911	Società anonima Cucirini Trobaso Intra, a Intra (Novara)	» »	filati di ogni genere	»	»
22622	» 183 - » 75	8-8-1922	Idem idem	»	cotone perlato	»	»
22623	» 183 - » 76	»	Idem idem	»	uno speciale cordonetto perlato per calze	»	»
22935	» 191 - » 44	28-2-1923	Idem idem	»	filati in genere	29-12-1923	»
22936	» 191 - » 45	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
4537	» 43 - » 66	14-2-1900	Société Française du Métal Anti-Friction Glacier, a Parigi	»	metalli antifrizione ed altre leghe metalliche	28-12-1923	22-9-1924
16410	» 152 - « 20	30-4-1917	Società anonima materiali refrattari, a Livorno	»	crogiuoli e materiali simili	2-1-1924	»
19286	» 179 - » 81	18-1-1922	Fairbanks, Morse & C., a Chicago, Illinois (S. U. A.)	»	macchinario di ogni genere e parti di macchinario e carri, comprendente: macchine a combustione interna; motori a gas, a benzina ed a petrolio; pompe in generale, comprese pompe a vapore ed altre; dinamo e motori; molini a vento; macinatori di alimenti; dinamo elettriche; velocipedi ferroviari; carri a motore; carri a mano ed a spinto per ferrovie; tubi verticali per ferrovie; utensili per rotaie	3-1-1924	»
19287	» 179 - » 82	»	Idem idem	»	motori a combustione interna	»	»
19291	» 179 - » 83	»	Idem idem	»	motori a combustione interna, comprendenti: motori a gas, a gasolene, a benzina e ad olio; pompe a vapore ed altre pompe; dinamo e motori; molini a vento e macinatori di alimenti	»	»
19811	» 186 - » 51	18-11-1922	Idem idem	»	motori marini tipo semi-Diesel, mono-cilindro e multi-cilindro a due cicli, con iniezione di olio pesante	»	»
19819	» 186 - » 59	»	Idem idem	»	motori ad olio, tipo semi-Diesel, mono-cilindro e multi-cilindro a due cicli, con iniezione di olio pesante	»	»
15699	» 145 - « 70	30-9-1915	Società Brioschi Achille & C., a Milano	»	surrogato di caffè	5-1-1924	»
15901	» 147 - » 66	15-3-1916	Idem idem	»	idem idem	»	»
12714	» 120 - » 63	28-3-1913	« Ansaldo » Società anonima, a Genova	»	navi e parti di navi; meccanismi d'ogni genere; artiglierie; materiale elettrico	»	»
14133	» 131 - » 14	10-11-1913	Ditta Caudano G. & C., a Torino	»	apparecchi per spillare il liquido da damigiane, botti ed altri recipienti	2-11-1923	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
10677	Vol. 99 - N. 36	28-2-1911	Fabrik Pharmaceutischer Präparate Karl Engelhard, a Francoforte s/m (Germania)	di fabbrica	polvere insetticida; preparati farmaceutici e medicinali, saponi	7-1-1924	25-9-1924
6799	» 64 - » 40	24-6-1905	Atlas Preservative Company, a Londra	»	preparato per preservare le caldaie a vapore	»	»
1728	» 17 - » 54	29-1-1889	Ichthyol Gesellschaft Cordes Hermanni & C., ad Amburgo (Germania)	»	prodotti chimici e farmaceutici ed articoli per toletta	»	»
5679	» 55 - « 61	21-9-1903	Jenkins Bros., Limited, a Montreal (Canadà)	»	valvole, guarnizioni ecc. per apparecchi a vapore	»	»
5351	» 51 - » 20	4-7-1902	Ditta Huyler's, a New York	»	frutta candite, confetteria, ecc.	9-1-1924	»
21102	» 201 - » 62	27-7-1923	Società anonima conservazione del legno e distillerie catrame, a Milano e Roma	»	prodotto per conservare il legno, per renderlo incombustibile, impermeabile, resistente all'acqua ed inattaccabile all'azione di un agente distruttore qualsiasi	»	»
9951	» 93 - » 18	28-3-1910	Ditta Th. Goldschmidt, ad Essen-Rühr (Germania)	»	metalli leggeri e pesanti; metalli terrosi, alcalino-terrosi ed alcalini; metalloidi; leghe metalliche; miscele di metalli e leghe con ossidi o composti di zolfo o composti alogeni; materiale per riscaldamento e saldatura autogena di metalli.	11-1-1924	»
14992	» 138 - » 60	21-7-1914	The Hendee Manufacturing C., a Springfield, Mass. (S. U. A.)	»	veicoli automotori, bicicli e motocicli, forcelle a molla, pedali, poggiapiedi, maniglie, accessori per « tandem », porta-bacagli	»	»
10609	» 98 - » 88	6-2-1911	The Dunlop Rubber Company, Limited, a Londra	»	cerchioni di gomma o cerhioni in cui la gomma predomina	12-1-1924	»
20116	» 189 - » 62	13-1-1923	The Whitmore Manufacturing Company, a Cleveland, Ohio (S. U. A.)	»	lubrificanti	»	»
3338	» 32 - » 68	23-7-1896	Triumph Cycle Company, Limited, a Coventry, Warwick (Gran Bretagna)	»	bicicli e biciclette	»	»
11591	» 108 - » 6	9-3-1912	Idem idem	»	veicoli (specialmente automobili)	»	»
5585	» 53 - » 63	6-5-1903	The Force Food Company, a Buffalo (S.U.A.)	»	prodotti alimentari	»	»
16257	» 150 - » 94	12-1-1917	Ditta Biscuits Delta, a Torino	»	biscuits	14-1-1924	»
22919	» 195 - » 35	28-4-1923	Idem idem	»	biscotti e particolarmente quelli conosciuti sotto il nome di wafers, con o senza confetture diverse interposte	»	»
22920	« 195 - » 36	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
23283	» 192 - » 60	21-3-1923	Idem idem	»	biscotto (wafer)	»	»
18466	» 173 - » 56	14-6-1921	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti, a Torino	»	biscotti e pasticceria in genere di lunga conservazione	»	»
7992	» 75 - » 10	24-5-1907	Boniscontro Luigi & Gazzone Massimo, a Torino	»	prodotto farmaceutico	»	»
15273	» 141 - » 77	13-1-1915	Idem idem	»	medicinale	»	»
16963	» 157 - » 52	6-9-1918	Idem idem	«	prodotto farmaceutico	»	»
19754	» 167 - » 24	7-2-1921	Idem idem	»	idem idem	»	»
7435	» 70 - » 28	15-6-1906	Ditta Dr. Carl Schindler Barnay, a Berlino e Vienna	»	pillole per dimagrare	»	»
7436	» 70 - » 29	»	Idem idem	«	preparati farmaceutici	»	»

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica delle ex saline di Capodistria.

Con decreto Reale del 25 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto successivo al registro 13, foglio 4883, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica delle ex saline di Capodistria (Pola).

A formare la Deputazione provvisoria sono stati designati i signori Belli Nicolò, Manzini Pietro, Gravisi Girolamo, Sardos Paolo e Madonizza Giovanni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 185

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 08	Belgio	—
Londra	120 616	Olanda	—
Svizzera	481 74	Pesos oro (argentino)	22 80
Spagna	355 50	Pesos carta (argent.)	10 03
Berlino	5 925	New-York	24 87
Vienna (Shilling)	3 53	Russia	—
Praga	73 85	Belgrado	44 40
Dollaro canadese	24 90	Budapest	0 0353
Romania	12 15	Oro	479 87

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 125
	3 50 % » (1902)	66 75
	3 00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 425
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 675

Bollettino N. 186

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	111 82	Belgio	106 30
Londra	115 067	Olanda	9 59
Svizzera	455 70	Pesos oro (argentino)	21 75
Spagna	338 50	Pesos carta (argent.)	9 56
Berlino (marco oro)	5 62	New-York	23 707
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	122 —
Praga	70 25	Belgrado	42 125
Dollaro canadese	24 90	Budapest	0 034
Romania	12 15	Oro	457 43

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 80
	3 50 % » (1902)	67 —
	3 00 % lordo	49 —
	5 00 % netto	91 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 225

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Ceregnano, Costa di Rovigo, Rovigo, Sant'Apollinare con Selva, in provincia di Rovigo, e nei comuni di Sanguinetto e di San Pietro di Morubio in provincia di Verona, con decreti del 7 settembre 1925, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, concernenti la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Bastia Mondovì, in provincia di Cuneo, con decreto dell'8 settembre 1925, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, concernenti la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 10 posti di prefetto di disciplina ed a 10 posti di tecnico nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 10 posti di prefetto di disciplina (gruppo C, grado 13°) ed a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura — Divisione dell'insegnamento agrario) entro il 15 novembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti ai posti di prefetto di disciplina dovranno inoltre presentare il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata o sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, oppure il diploma conseguito in una scuola tecnica o in un'altra scuola secondaria di primo grado, Regia o pareggiata.

I concorrenti ai posti di tecnico dovranno presentare, invece, il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata.

Art. 3.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Parimenti non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Il Ministro decide, in via definitiva, dell'ammissione e dell'esclusione dal concorso.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

per i posti di prefetto di disciplina in una prova scritta ed orale di lingua italiana, ed in prove orali sulle nozioni di aritmetica, geometria e computisteria, anatomia, fisiologia ed igiene;

per i tecnici in una prova scritta di agraria (compresa la economia rurale) e di contabilità agraria ed in una prova pratica di agraria, zootecnia ed industrie agrarie.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Per i posti di prefetto di disciplina:

Lingua italiana:

scritta: esercizio di composizione sopra argomenti riguardanti il lavoro, il commercio e la vita sociale;

orale: lettura, riassunto e commento di passi scelti. Linguaggio, termini, proposizioni, periodi. Norme sull'arte del comporre. Cenni intorno ai principali generi di componimento.

Aritmetica, geometria e computisteria: Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola del miscuglio, regola di società, misura delle superfici delle principali figure geometriche, regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici, compra, vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni elementari di anatomia fisiologica e igiene: La macchina umana. I vari tessuti che costituiscono il corpo umano. Lo scheletro. Gli apparecchi principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione. Sostanze alimentari e razioni, bevande. Innervazione. La vista e l'udito. L'organo della loquela. Il gusto. L'olfatto. Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete, il sonno. Pulizia del corpo e degli indumenti. Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale. Igiene della casa e della scuola. Primi soccorsi nei casi d'urgenza. Accidenti per fulminazione. Accessi convulsivi. Avvelenamenti. Asfissia. Corpi stranieri. Puntura d'insetti. Malattie contagiose. Pratica di assistenza agli infermi.

Per i posti di tecnico:

Agraria ed economia rurale scritta e orale: Climatologia. Terreno agrario. Miglioramenti del terreno. Preparazione fisica delle terre. Preparazione chimica. Seminagione e governo delle piante erbacee. Propagazione e governo delle piante legnose. Raccolta e conservazione dei prodotti. Consociazione e avvicendamento. Coltivazione dei cereali: delle leguminose ed a seme; delle piante a radice e a tuberi; delle piante industriali. Erbai. Prati e pascoli. Piante ortensi. Coltivazione della vite, dell'olivo, del gelso, delle piante fruttifere.

Fattori della produzione agraria. Capitali dell'industria agraria. Grande, media e piccola proprietà. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. Economia dei miglioramenti fondiari e dei capitali di scorta. Economia dei capitali di circolazione. Computo delle spese occorrenti per mano d'opera; assicurazione; imposte manutenzione, ordinamento dell'azienda rurale.

Pratica: conoscenza e maneggio di attrezzi e di macchine agrarie (aratri, erpici, scarificatori, ecc.; seminatrici, falciatrici; mietitrici semplici e legatrici; rastrelli; trebbiatrici, vagli). Selezioni delle sementi; preparazione di semenzai e letti caldi; preparazione di piantonai e nestarole; innesti diversi; potature di fruttiferi, viti, olivi, gelsi; impianti e conduzione dell'orto. Preparazione dei prodotti dell'orto e del pomario per la vendita. Conservazione dei prodotti agrari. Pratiche di enotecnia. Pratiche di oleificio. Pratiche di caseificio. Pratiche di pollicoltura e di allevamento di animali da cortile. Pratiche di bachicoltura. Pratiche di apicoltura. Esame e valutazione dei bovini, equini, suini, ovini; preparazione degli alimenti, alimentazione degli animali, custodia. Pratiche inerenti alla riproduzione. Impiego degli animali al lavoro. Assistenza al parto. Mungitura. Tosatura. Ferratura, ecc. Somministrazione di medicamenti.

Contabilità agraria. Il patrimonio e l'azienda. Funzioni dell'amministrazione economica e funzioni della contabilità. Inventari. Bilanci preventivi. Libri di registrazione e libri statistici. Variazioni statistiche ed economiche, fatti permutativi e modificativi. Scrittura incompleta. Scrittura doppia o completa. Scrittura doppia riassuntiva. Scrittura doppia analitica. Contabilità delle aziende tenute a colonia. Rendiconto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è costituita di tre membri ed è nominata dal Ministro fra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

La Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti il cui reparto è ad essa riservato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ed ognuno dei vincitori dei posti di prefetto di disciplina, l'assegno mensile di L. 350 ed ai vincitori del concorso per tecnici l'assegno mensile di L. 250, oltre per entrambi gli assegni, l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Conseguita la nomina in ruolo ai prefetti di disciplina, sarà assegnato uno stipendio di L. 4200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1200 ed ai tecnici lo stipendio di L. 5400 oltre il supplemento di servizio attivo.

Art. 8.

Oltre le norme di cui agli articoli precedenti, le quali dovranno essere osservate in attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.